

**Comune di Castelfiorentino**

**DEFINIZIONE CRITERI**

**PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

**Tra**

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

**LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

Segreterie Territoriali

**Rappresentanze Sindacali Unitarie**

<b>Capo I</b> .....	3
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
Art. 2 – Destinatari.....	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro.....	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo.....	5
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo.....	5
Art. 6 - Centrali di committenza.....	6
Art. 7 - Quota del 20 per cento.....	6

<b>Capo II</b> .....	7
Art. 8 – Graduatoria della misura incentivante per i lavori.....	7
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	7
Art. 10 - Ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	7
<b>Capi III</b> .....	9
Art. 11 – Graduatoria della misura incentivante per i servizi e le forniture.....	9
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	9
<b>Capo IV</b> .....	11
Art. 13 - Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 14 - Attività articolate e singole.....	11
Art. 15 - Attività del personale dirigenziale.....	11
Art. 16 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	12
Art. 17 - Liquidazione dell’incentivo.....	13
Art. 18 – Entrata in vigore.....	13
Art. 19 – Informazione e confronto.....	13

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nel seguito "Codice") e dal presente accordo; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione quale soggetto differente dal RUP, fermo restando quanto previsto dall'art. 114 comma 7 e comma 8 del Codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sul valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del Codice. La misura è definita in base alla graduazione indicate nelle tabelle di cui ai successivi Capi II per i lavori e Capi III per i servizi e forniture.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro tecnico economico dell'intervento dovrà essere comprensivo anche delle spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice.

#### **Art. 2 – Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti dipendenti dell'ente che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, di seguito riportate:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - Responsabile Unico del Progetto (RUP);
  - collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico ed altri collaudi specialistici (ove necessari);

nonché tra i collaboratori dei suddetti soggetti, purché dipendenti dell'ente.

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, le parti concordano di riunirsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina ai fini della definizione di un nuovo accordo

### **Art. 3 - Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Ai fini della rotazione del personale da inserirsi nel gruppo di lavoro dovranno tenersi in considerazione i dipendenti assegnati anche a settori dell'ente diversi da quello che procede alla indizione della procedura di affidamento dell'appalto o della concessione, fatta salva la verifica della competenze professionali necessarie o dell'effettivo lavoro svolto. A tal proposito il provvedimento costitutivo del gruppo di lavoro, per provvedimenti di valore superiore alle soglie comunitarie, deve essere sottoposto al vaglio della conferenza dei dirigenti, la quale esprimerà un parere obbligatorio ma non vincolante. L'espressione del parere della conferenza costituisce condizione di efficacia del

provvedimento.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo lavoro è stabilita con atto dal dirigente/responsabile e deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato da ciascun dipendente coinvolto, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II (lavori) e Capi III (forniture e servizi), nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 dello stesso.
- b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- c) gli appalti di lavori di valore stimato inferiore a Euro 30.000,00;
- d) gli appalti di servizi e forniture di valore stimato inferiore a Euro 20.000,00
- e) gli appalti di lavori che non richiedono la redazione di documenti progettuali e contabili;
- f) gli appalti di servizi e forniture nei quali il Direttore dell'Esecuzione coincide col RUP;
- g) i lavori in amministrazione diretta.

2. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, in tal caso l'incentivazione di cui nel presente regolamento non si applica, escludendo qualsiasi sovraincentivazione.

#### **Art. 6 - Centrali di committenza**

1 In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2 comma

2 La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 7 - Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

2. la quota parte di attività non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, quantificata secondo i valori percentuali indicati nelle Tabelle di ripartizione dell'incentivo di cui agli artt. 10 e 12 Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **Capo II**

### **Incentivo per i lavori**

## Art. 8 – Graduazione della misura incentivante per i lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare ed in riferimento al valore stimato dell'appalto

Valore stimato dell'appalto	Percentuale
Dalla soglia minima (art. 5 comma 1 lett. b)) fino ad Euro 999.999,99	2 %
Quota parte superiore a Euro 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,75 %
Quota parte superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,50 %

## Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.

2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Rup che autorizza la variante, ai sensi dell'art. 120, c. 3, del Codice.

## Art. 10 - Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La ripartizione dell'incentivo per attività tecniche fra i diversi componenti del gruppo di lavoro è di norma effettuato secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	valori alternativi	Col. 1	Col.2
<b>a) Attività inerenti l'intero ciclo del contratto di appalto</b>			<b>21%-28%</b>
a.1) Responsabile Unico del Progetto		14%	
a.2) Programmazione della spesa per investimenti		2%	
a.3.I) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Affidato diretto	12%		
a.3.II) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Negoziata	8%		
a.3.III) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Aperta	5%		
<b>b) Attività inerenti la fase di progettazione</b>			<b>24%</b>
b.1) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		3%	
b.2) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		6%	
b.3) Redazione del progetto esecutivo		6%	
b.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		4%	

	b.5) Verifica del progetto ai fini della sua validazione		5%	
<b>c)</b>	<b>Attività inerenti la fase di gara/affidamento</b>			<b>5%-12%</b>
	c.1a) Predisposizione dei documenti di gara - Affidamento diretto	5%		
	c.1b) Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Negoziata	9%		
	c.1a) Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Aperta	12%		
<b>d)</b>	<b>Attività inerenti la fase di esecuzione</b>			<b>33%</b>
	d.1) Direzione dei lavori		17%	
	d.2) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)		11%	
	d.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		5%	
<b>e)</b>	<b>Attività inerenti la fase di collaudo/verifica</b>			<b>10%</b>
	e.1) Collaudi (Certificato di Regolare Esecuzione, Collaudo tecnico-amministrativo, altri collaudi tecnico-funzionali ove necessari)		6%	
	e.2) Collaudo statico e altri collaudi specialistici		4%	
	<b>TOTALE</b>	<b>17%</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>

2. All'interno di ogni gruppo di attività (identificato dalle lettere da a) a e)), la percentuale di ripartizione dell'incentivo della singola attività indicato nella colonna 1 potrà essere variata dal dirigente/responsabile struttura a seconda della complessità delle singole attività in relazione alle specificità di ogni procedura, fermi restando i valori complessivi attribuiti ai gruppi di attività indicati nella colonna 2 e le seguenti condizioni:

- La somma delle percentuali delle attività a.2) (programmazione spesa) e a.3) (collaboratori RUP) non può superare il valore dell'attività a.1)
- Il valore della percentuale dell'attività d.2) (direzioni operative) non può superare il valore dell'attività d.1) (Direzione Lavori)
- Il valore dell'attività e.2)(Collaudi specialistici) non può superare il valore dell'attività e.1) (collaudo/regolare esecuzione)

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori preventivamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. Nel caso in cui non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, la relativa percentuale è ripartita dal dirigente/responsabile struttura tra una o più delle attività tecniche restanti che risulta necessario effettuare e facenti parte del medesimo gruppo di attività.

### **Capi III**

#### **Incentivo per i servizi e le forniture**

#### **Art. 11 – Graduazione della misura incentivante per i servizi e le forniture**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così

graduata in ragione della complessità del servizio da realizzare o della fornitura in affidamento ed in riferimento al valore stimato dell'appalto:

a. *Appalti di servizi*

Valore stimato dell'appalto	Percentuale
Dalla soglia minima (art. 5 comma 1 lett.c)) fino all'importo di cui all'art. 50 lett.b) (€.139.999,99 – soglia per affidi diretti)	2 %
Quota parte dall'importo di cui all'art. 50 lett. e) del Codice (€ 140.000,00) fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,75 %
Quota parte superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,50 %

b. *Appalti di forniture*

Valore stimato dell'appalto	Percentuale
Dalla soglia minima (art. 5 comma 1 lett.c)) fino all'importo di cui all'art. 50 lett.b) del Codice (€.139.999,99 – soglia per affidi diretti)	2 %
Quota parte dall'importo di cui all'art. 50 lett. e) del Codice (€ 140.000,00) fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,75 %
Quota parte superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice	1,50 %

### Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

#### TABELLA PER SERVIZI E FORNITURE

	valori alternativi	Col. 1	Col.2
<b>a) Attività inerenti l'intero ciclo del contratto di appalto</b>			<b>23%-30%</b>
a.1) Responsabile Unico del Progetto		14%	
a.2) Programmazione della spesa per investimenti		2%	
a.3.I) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Affidato diretto	14%		
a.3.II) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Negoziata	10%		

	a.3.III) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento - Proc. Aperta	7%		
<b>b)</b>	<b>Attività inerenti la fase di progettazione</b>			<b>22%</b>
	b.3) Redazione del progetto		22%	
<b>c)</b>	<b>Attività inerenti la fase di gara/affidamento</b>			<b>8%-15%</b>
	c.1.I) Predisposizione dei documenti di gara - Affidamento diretto	8%		
	c.1.II) Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Negoziata	12%		
	c.1.III) Predisposizione dei documenti di gara - Proc. Aperta	15%		
<b>d)</b>	<b>Attività inerenti la fase di esecuzione</b>			<b>30%</b>
	d.1) Direzione dell'esecuzione		30%	
<b>e)</b>	<b>Attività inerenti la fase di collaudo/verifica</b>			<b>10%</b>
	e.1) Collaudi e verifiche di conformità		10%	
	<b>TOTALE</b>	<b>22%</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>

2. All'interno di ogni gruppo di attività (identificato dalle lettere da a) a e)), la percentuale di ripartizione dell'incentivo della singola attività indicato nella colonna 1 potrà essere variata dal dirigente/responsabile struttura a seconda della complessità delle singole attività in relazione alle specificità di ogni procedura, fermi restando i valori complessivi attribuiti ai gruppi di attività indicati nella colonna 2 e le seguenti condizioni:

- La somma delle percentuali delle attività a.2) (programmazione spesa) e a.3) (collaboratori RUP) non può superare il valore dell'attività a.1)

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. Nel caso in cui non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, la relativa percentuale è ripartita dal dirigente/responsabile struttura tra una o più delle attività tecniche restanti che risulta necessario effettuare e facenti parte del medesimo gruppo di attività.

## Capo IV Norme comuni

### Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14 - Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al dirigente/responsabile della struttura attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 15 - Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo i casi in cui specifiche norme di legge consentano ai soggetti con qualifica dirigenziale di percepire gli incentivi tecnici.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata con le modalità di cui all'art. 14 comma 1.

#### **Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia

conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente:

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
<b>Tempi di esecuzione</b>	Entro il 20% del tempo contrattuale	<b>10%</b>
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	<b>30%</b>
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	<b>50%</b>
<b>Costi di realizzazione</b>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	<b>10%</b>
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	<b>40%</b>
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	<b>60%</b>

#### **Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene di regola almeno annualmente, per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ogni appalto soggetto alla disciplina del presente regolamento nella quale, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività incentivabili, contiene almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

**Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore dal giorno successivo alla data di stipulazione.

**Art. 19 – Informazione e confronto**

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale l'informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.